

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 15/2018 DEL 17 SETTEMBRE 2018

LA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA CONFERMATA AL 17 SETTEMBRE

Per molte settimane è stato incerto se il termine per l'invio delle comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA fosse fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.

Lo scadenziario presente sul sito dell'Agenzia Entrate indicava la data del 17 settembre ma la legge lega inseparabilmente la scadenza della LIPE a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest'anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.

Soltanto in data 14 settembre l'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa ha reso noto che lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al secondo trimestre del 2018.

Per tale adempimento *“non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall'art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018), riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (i.e. spesometro). In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018.”*

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO DIGNITÀ

L'11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni di rilievo presenti nel Decreto, ad eccezione della norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all'estero dei beni acquistati.

In sintesi, le novità fiscali:

- Decadenza dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento, legata all'acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell'iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell'agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d'imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell'impresa;
- Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
- Proroga dell'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L'obbligo sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all'obbligo generale di fatturazione elettronica. L'obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell'ambito di appalti pubblici;
- Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;
- Non ammissibilità, ai fini del credito d'imposta R&S, dei costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore.

RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE: SCADENZA AL 30 SETTEMBRE

La Direttiva 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell'IVA pagata all'estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l'IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all'IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

- Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
- Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
- Lavorazione su stampi o beni strumentali
- Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
- Organizzazione eventi
- Spese di trasferta aziendali

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina e per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il **30 settembre** dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia

Entrate: ["Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf](#). L'Agenzia Entrate pubblica anche:

la ["Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati" - pdf](#)

e una ricca raccolta di Risposte a [domande frequenti – FAQ](#).

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all'amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell'elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

AL VIA DAL 29 OTTOBRE LE REGOLE SUL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) aveva introdotto la possibilità, per l'Agenzia Entrate, di sospendere per al massimo 30 giorni l'esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, al verificarsi di determinati profili di rischio.

A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello.

In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento.

In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state rese note le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018.

I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

NUOVO REGISTRO DEI COMPRO ORO

È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall'obbligo di iscrizione in tale registro.

La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018.

I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l'iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all'OAM, alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell'operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

DAL 1° SETTEMBRE FATTURA ELETTRONICA PER IL "TAX FREE SHOPPING"

È in vigore dal 1° settembre 2018 l'obbligo di emissione di fattura elettronica nell'ambito delle operazioni "Tax Free Shopping".

Chi desidera usufruire dello sgravio o del rimborso IVA deve assicurarsi che la vendita sia documentata da fattura emessa in formato elettronico XML.

Si ricorda che il regime è ammesso a condizione che l'operazione sia di valore superiore a 154,94 euro (IVA compresa), che i beni acquistati siano destinati ad uso personale e che vengano trasportati al di fuori dell'UE entro il terzo mese successivo all'acquisto.

Il sistema "Otello 2.0" consente di trasmettere la fattura "Tax Free", richiedere l'apposizione del visto digitale e comunicare l'avvenuta apposizione del visto presso un altro Stato membro.

RIMBORSO AI DIPENDENTI DI STUDI PROFESSIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI

I dipendenti degli studi professionali (medici, dentisti, veterinari, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti) possono usufruire di un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto dei libri (anche in formato digitale), fino a un importo massimo di 200 euro per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria.

Lo ha reso noto, con un comunicato stampa del 5 settembre 2018, Confprofessioni. Le richieste potranno essere presentate dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico dai dipendenti degli studi iscritti all'Ente bilaterale se in regola con i versamenti alla bilateralità e con un'anzianità contributiva di almeno sei mesi.

L'AGENZIA ENTRATE ALLERTA I CONTRIBUENTI: NUOVI TENTATIVI DI PHISHING

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing effettuati tramite l'invio di false mail con oggetto "Re: Rimborso Rai - A8005W".

Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente provenienti dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto.

Il contenuto del messaggio parla di un riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull'indirizzo web del sito dell'Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

300MILA MAPPE CATASTALI CONSULTABILI ONLINE ATTRAVERSO IL GEOPORTALE DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale.

Il servizio, che copre l'intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.

Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti disponibili i seguenti servizi:

- Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)
- Visura catastale telematica (a pagamento)

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 15/2018 DEL 17 SETTEMBRE 2018

I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DIGNITÀ

Legge 9 agosto 2018 n. 96

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha modificato profondamente la disciplina dei contratti di lavoro a termine stabilendo, in particolare, che può essere apposto un termine di durata fino ad un massimo di 12 mesi. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata massima dei rapporti a tempo determinato, compresi i rapporti in somministrazione a termine, intercorsi tra le parti anche per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, è fissata in 24 mesi. Una durata superiore, non oltre 24 mesi, è possibile solo in presenza specifiche ragioni giustificatrici (causali). Analoghi obblighi di motivazione sono necessari in caso di rinnovo e per le proroghe che determinano il superamento dei 12 mesi di durata. Inoltre il numero massimo di proroghe è ridotto a 4 e il termine per l'impugnazione è incrementato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese che avevano lamentato difficoltà organizzative e gestionali a fronte dell'immediata applicazione della nuova stringente normativa in materia di contratti a termine anche ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti già in corso, la legge di conversione del Decreto Dignità (legge n. 96/2018) introduce, a decorrere dal 12 agosto 2018, una disciplina transitoria che si protrarrà fino al 31 ottobre 2018. Vengono apportate, altresì, alcune correzioni rispetto al testo originario al fine di conferire immediata sistematicità alle conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di mancata presenza delle condizioni giustificatrici necessarie per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi nonché in caso di rinnovo del contratto a termine. Inoltre, per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie che si avvalgono di colf e badanti, il lavoro domestico viene esentato dall'incremento dei costi contributivi previsti in caso di rinnovo del contratto a termine.

Contratti stipulati entro il 13 luglio 2018. La riforma non incide in alcun modo sui contratti a tempo determinato in essere alla data del 13 luglio che, come già affermato chiaramente nell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 87/2018, continuano ad essere disciplinati dalla vecchia normativa. Ciò significa che la scadenza finale massima resta fissata ai 36 mesi o al periodo diverso previsto dalla contrattazione collettiva, che le proroghe restano sempre cinque e che possono essere apposte senza l'inserimento di alcuna condizione. Gli stessi contratti, se scadono entro il 31 ottobre (data in cui termina il periodo transitorio fissato dalla legge n. 96 entrata in vigore il 12 agosto) restano soggetti alla disciplina previgente sia nel caso in cui si debba procedere a rinnovi che in caso di proroghe (quindi, assenza di causali).

Contratti stipulati tra il 14 luglio e l'11 agosto 2018. La stipula di rapporti a termine in tale periodo ha comportato la piena applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 87/2018, fatta eccezione di quelle che sono intervenute, a partire dal 12 agosto, con la legge n. 96/2018. Da ciò discende che:

- se si è trattato di un primo contratto di durata non superiore a 12 mesi non è stato necessario apporre alcuna causale;
- se si è proceduto a un rinnovo contrattuale (quindi, ad un nuovo contratto) per mansioni riferibili al livello della stessa categoria legale di inquadramento di un precedente rapporto a termine, è stato necessario inserire una causale anche se i due contratti, in sommatoria, non superano la soglia dei 12 mesi;
- se il contratto è stato in tale periodo e, per una qualsiasi ragione, sia stato prorogato entro tale termine temporale oltre la soglia dei 12 mesi, è stata necessaria l'apposizione di una condizione.

Contratti rinnovati o prorogati tra il 12 agosto ed il 31 ottobre 2018. La norma transitoria, introdotta dalla legge n. 96, con un emendamento all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 87/2018, consente di applicare la vecchia normativa ai rinnovi ed alle proroghe di rapporti a termine relativi ai contratti in essere alla data del 14 luglio. Tutto questo sta a significare, come brevemente accennato in precedenza, che:

- il contratto rinnovato (quindi, si è in presenza di almeno un secondo contratto con le stesse mansioni riferibili alla categoria legale di inquadramento) non abbisogna della specificazione di alcuna condizione: è, quindi, libero da causali e può giungere fino al termine fissato dalla vecchia normativa a 36 mesi o a quello, anche maggiore, determinato dalla contrattazione collettiva che può anche essere aziendale, con i soggetti sindacali individuati dall'art. 51 del D.L.vo n. 81/2015;
- le proroghe utilizzabili nell'arco temporale di 36 mesi sono 5 e non 4, come prevede il nuovo comma 1 dell'art. 21; le causali previste dal nuovo comma 1 dell'art. 19, fino al 31 ottobre 2018, si possono, benissimo, non apporre.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA E REATO PENALE

[Legge 9 agosto 2018 n. 96](#)

Il decreto Dignità reintroduce, dopo l'abrogazione da parte del Jobs Act, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o del contratto collettivo applicate al lavoratore.

Si tratta di una sanzione penale che si aggiunge a quelle, amministrative, previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Anche detto articolo 18 commina una ammenda, nella misura di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata, ma la sanzione è stata depenalizzata dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016 che sancisce che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".

Se per le suddette violazioni è prevista una pena pecuniaria proporzionale, senza la determinazione dei limiti minimi o massimi la somma dovuta a seguito della depenalizzazione è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati.